



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e  
Formative, Ambiente e Territorio*

---

**PROPOSTA DI LEGGE N. 147/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI**

**GIUSEPPE MATTIANI E ANTONIO MONTUORO**

**RECANTE:**

*“Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”*

---

**RELATORE: PASQUALINA STRAFACE**

**RELATORE IN CONSIGLIO: GIUSEPPE MATTIANI**

Il Dirigente  
F.to Dina Cristiani

Il Presidente  
F. to Pasqualina Straface

**PROPOSTA DI LEGGE** recante  
**Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare**  
**RELAZIONE DESCRITTIVA**

La presente proposta di Legge recante “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare” nasce dall’esigenza di valorizzare, da una parte tale figura già diffusamente presente sul territorio ma anche di delinearne e precisarne le caratteristiche in funzione della importante utilità sociale che riveste. Tale intervento legislativo mira altresì a tutelare le famiglie che spesso, nell’imminenza del bisogno, ricorrono a forme improvvisate nella ricerca impellente di un operatore adatto esponendosi anche a rischi di vario tipo, ma anche a valorizzare e tutelare gli stessi soggetti che si dedicano con serietà a questa forma delicata di assistenza quali il caregiver familiare.

Al riguardo diventa opportuno rilevare quanto disposto **dall’Articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che al comma 255 definisce il caregiver familiare “...la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado...”**.

La proposta si compone di 10 articoli, come di seguito descritti:

- l’art. 1 disciplina le finalità della proposta;
- l’art. 2 definisce il caregiver familiare;
- l’art. 3 disciplina la libera scelta e il rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari del sistema regionale. È prevista l’istituzione, presso i Comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali preposti alla pianificazione dei servizi socioassistenziali, dell’elenco dei caregiver familiari nel quale possono essere iscritti, su richiesta, gli addetti all’assistenza di cui alla presente legge e che abbiano i requisiti previsti dalla medesima. Tale provvedimento costituisce una garanzia per le famiglie sovente costrette a ricorrere a passaparola e conoscenze improvvisate non sempre affidabili ed efficaci, per la ricerca di tali figure, ma anche per gli stessi caregiver familiari che in maniera seria e responsabile si dedicano a tale attività. La Giunta Regionale ha individuato con propri atti deliberativi l’elenco dei Comuni capofila sulla base della predetta normativa nazionale e regionale: D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, integrata e modificata con D.G.R. n. 32 del 9 febbraio 2016; DGR n. 365 del 27 settembre 2016; D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018;
- l’art. 4 prevede interventi a favore del caregiver familiare;
- l’art. 5 disciplina la rete di sostegno al caregiver familiare nell’ambito del sistema integrato dei servizi regionali;
- l’art. 6 disciplina il riconoscimento delle competenze;
- l’art. 7 prevede azioni di sensibilizzazione e partecipazione. L’istituzione del Caregiver Day rappresenta un’occasione per divulgare e valorizzare tale importante figura, incoraggiandone la diffusione sul territorio;
- l’art. 8 rinvia al regolamento attuativo;
- l’art. 9 prevede la norma finanziaria;
- l’art. 10 prevede l’entrata in vigore anticipata della legge rispetto all’ordinario termine di 15 giorni (*vacatio legis*).

## Relazione finanziaria

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Per l’attuazione del progetto legge nella sua globalità si provvede sia mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione, sia mediante risorse finanziarie regionali aggiuntive previste in euro 5.000,00 per ciascun anno del triennio 2024/2026.

Le disposizioni contenute nella presente legge prevedono interventi già esistenti e finanziati nell’ambito della programmazione sociale e socio-sanitaria effettuata dalla regione conformemente alle disposizioni di cui alla L. 328/2000 tesa ad assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

a prevenire, nonché a eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare. Nondimeno, gli interventi di cui alla presente proposta di legge rientrano a pieno nel quadro delineato dalla LR 23/2003 recante “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” che disciplina proprio il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale.

In particolare, gli interventi di cui trattasi afferiscono a **risorse finanziarie trasferite dallo Stato attraverso il Fondo nazionale per le non autosufficienze e il Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui alla L. 205/2017.**

Dette risorse, iscritte nel bilancio regionale tempo per tempo e/o da iscrivere sulla base dei provvedimenti di attribuzione e riparto delle stesse (DPCM, decreti ministeriali, etc), sono allocati alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 02 “Interventi per la disabilità” (U.12.02) del bilancio di previsione della Regione (capitoli U6201052101 e U9120201301).

Segnatamente, il **Fondo nazionale per le non autosufficienze** è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti. Le risorse del Fondo (divenuto strutturale dal 2015 con legge n. 208) sono state nel tempo più volte incrementate.

Con distinti atti e provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stati fissati i criteri di utilizzazione del Fondo di che trattasi e previste le ripartizioni delle risorse ivi allocate in favore delle Regioni, tra cui la Calabria, ai fini dei successivi trasferimenti agli ATS per l’attuazione degli interventi e servizi sociali così come stabiliti dagli atti di programmazione regionale di riferimento in cui si inseriscono, fra gli altri, gli interventi contemplati dalla presente PDL.

La Regione Calabria, per effetto della Deliberazione n. 55/2023, ha approvato la propria Programmazione Regionale a valere sul “Fondo statale per la Non Autosufficienza” in parola, prevedendo interventi, conformemente alla normativa nazionale di riferimento, da finanziarsi mediante risorse pari a euro 67.078.570,00, per come allocate in bilancio alla missione U.12 – Programma 02 (capitolo U6201052101) fermo restando che - in virtù del carattere strutturale dei fondi in parola – le dotazioni finanziarie verranno integrate tempo per tempo in relazione ai successivi provvedimenti di riparto delle risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La suddetta programmazione regionale, coerentemente con il Piano nazionale, è incentrata sul rafforzamento del sistema di welfare locale volto a fornire assistenza «a casa», in un contesto

generale di promozione dell'integrazione sociosanitaria. Pertanto, gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo sono andati specializzandosi in tre tipologie (le uniche ammissibili dal 2015): 1. Assistenza domiciliare diretta; 2. Assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il caregiver; 3. Interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo.

In ordine al **Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare**, a partire dal 2018, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità –, assegna a regime le relative risorse finanziarie in favore delle Regioni i cui criteri e modalità di utilizzo sono stati fissati dal primo decreto di riparto del 27 ottobre 2020, relativamente alle annualità 2018-2020. In particolare, si dispone che dette somme siano utilizzate con priorità di destinazione ai caregiver che assistono persone in condizione di disabilità gravissima o persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali. La nuova disciplina introduce la possibilità, da parte delle Regioni, di sostenere il caregiver familiare anche attraverso l'erogazione diretta di contributi economici "di sollievo", "assegni di cura" e bonus sociosanitari.

L'art. 3 comma 1 del decreto prevede poi che le Regioni adottino specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Le risorse annualmente sono assegnate alle Regioni e da queste agli Ambiti territoriali secondo quanto previsto nella programmazione regionale<sup>1</sup>.

Il presente progetto di legge, sposandone a pieno i principi, intende pertanto istituzionalizzare le azioni già previste dalla programmazione regionale di riferimento, fornendo supporto regolare a favore dei caregiver familiari.

Come premesso, il progetto di legge prevede oneri a carico del bilancio regionale connessi alla realizzazione del “caregiver days”, quantificati nel limite massimo di euro 5.000,00, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Per far fronte agli ulteriori interventi contemplati dalla proposta di legge in esame, non sono previsti nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale atteso che gli stessi, per come sopra dettagliato, sono realizzabili nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato e attraverso le risorse umane e strumentali già a disposizione.

Procedendo con l'analisi dei risvolti finanziari dei singoli articoli si evidenzia che:

-L'articolo 1 prevede la finalità dell'intervento legislativo ed ha carattere ordinamentale.

-L'articolo 2 definisce il caregiver familiare ed ha carattere ordinamentale.

-L'articolo 3 disciplina la libera scelta e il rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari del sistema regionale. Le attività degli ATS, dei Comuni, delle ASP e degli Enti del terzo Settore, sono di carattere ricognitivo in quanto già poste in essere dagli stessi nell'ambito delle rispettive competenze programmatiche e organizzative, pertanto non producono ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente e, con riferimento agli ATS, la copertura finanziaria agli eventuali oneri derivanti dalle spese di cui al comma 2 è assicurata nel più vasto ambito di finanziamento di risorse nazionali ad essi trasferito e in coerenza con i rispettivi strumenti di programmazione (piani di zona).

---

<sup>1</sup> La Giunta regionale con Deliberazione n. 162 del 13 aprile 2023, a valere sulle risorse nazionali succitate e allocate in bilancio alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 02 “Interventi per la disabilità” (U.12.02) (capitolo U9120201301) ha adottato la relativa “Programmazione Regionale”.

Gli interventi da attuare sono di seguito riportati:

- Un contributo a favore di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016;
- Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e il ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Le eventuali iniziative di informazione e orientamento di competenza regionali, di cui al comma 2, non generano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto posti in essere limitatamente alle risorse statali trasferite (iscritte alla Missione 12 – Programma 02).

-L'articolo 4 prevede interventi a favore del caregiver familiare. Le disposizioni ivi contenute, di carattere ricognitivo, sono tese al coordinamento e istituzionalizzazione di interventi esistenti e finanziati nell'ambito della programmazione socio-assistenziale della Regione mediante i fondi statali vincolati per la non-autosufficienza e per il sostegno proprio alla figura del caregiver di cui alla L.205/2017. Trattasi pertanto di disposizioni rientranti nei LEP in materia di non autosufficienza e disabilità che intendono definire le priorità di spesa nell'ambito di risorse ricorrenti e già definite dalla legislazione vigente.

Si richiama, a tal proposito, la programmazione regionale a valere sui citati fondi di natura vincolata e destinati proprio ad interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, adottata, da ultimo, con le DGR 55/2023 (FNA) e 162/2023 (Fondo Caregiver) e con cui, nei limiti delle risorse nazionali assegnate, sono state individuate le seguenti attività:

1. Assistenza domiciliare diretta;
2. Assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il caregiver;
3. Interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo;
4. Erogazione contributo a favore di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016;
5. Predisposizione di programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e il ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. Con riferimento, da ultimo, agli accordi previsti alle lettere d) ed e) del comma 2, si evidenzia che gli stessi afferiscono ad interventi non onerosi;

-L'articolo 5 Non comporta oneri trattandosi di disposizione di carattere organizzativo poiché definisce la rete di sostegno al caregiver familiare.

-L'articolo 6 prevede il riconoscimento delle competenze, non comporta nuove spese per il bilancio regionale in quanto di carattere ordinamentale. In particolare, con riferimento al comma 1 in coerenza con la normativa nazionale e con le competenze previste dalla legge regionale 25/2023 (art. 23 - Sistema regionale della certificazione e validazione delle competenze), il PDL provvede al riconoscimento della certificazione delle relative competenze acquisite, da intendersi quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario o di altre figure analoghe. Tali iniziative rientrano nell'ambito delle funzioni attualmente svolte dalle strutture regionali preposte.

-L'articolo 7, comma 1 prevede l'istituzione del Caregiver day. Nello specifico esso prevede azioni di sensibilizzazione e partecipazione da realizzare in collaborazione con gli Enti Locali, con l'intento di far conoscere a tutti i cittadini la vicinanza della Regione Calabria verso i caregiver che ogni giorno si fanno carico di azioni di cura verso un familiare.

Tenuto conto delle iniziative sopra descritte, sulla base di pregresse esperienze legate ad altre iniziative similari, viene prevista una spesa nel limite massimo di euro 5.000,00 annui nel 2024, 2025 e nel 2026 alle quali si fa fronte con incremento della missione 12 programma 02 titolo 1 del bilancio regionale e corrispondente decremento per pari importi, rispettivamente, nel triennio 2024/2026 delle risorse correnti del fondo speciale destinato ai nuovi provvedimenti legislativi allocato alla Missione 20 programma 01.

Le attività richiamate al comma 2 (raccolta e diffusione buone pratiche) non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio in quanto rientranti nell'ambito delle funzioni svolte dalle strutture regionali competenti;

-L'articolo 8 non comporta oneri. Prevede il regolamento attuativo e ha carattere ordinamentale.

-L'articolo 9 prevede la norma finanziaria.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
Art. 1	Prevede la finalità dell'intervento legislativo. Ha carattere ordinamentale.			0
Art. 2	Definisce il caregiver familiare. Ha carattere ordinamentale.			0
Art. 3	Disciplina la libera scelta e il rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale. Dalla presente disposizione non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le eventuali attività da realizzarsi e gli eventuali oneri da ciò discendenti, sono realizzabili nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato e allocate alla missione 12, programma 02, capitoli U6201052101 e U9120201301.			0
Art. 4	Prevede interventi a favore del caregiver familiare. Le attività previste non producono ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente, in quanto sono tese al coordinamento e istituzionalizzazione di interventi esistenti e finanziati nell'ambito della programmazione socioassistenziale della Regione mediante i fondi statali vincolati per la non-autosufficienza e per il sostegno proprio alla figura del			0

Proposta di legge n. 147/12<sup>^</sup> di iniziativa dei consiglieri G. Mattiani e A. Montuoro  
recante:

“Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”

- Relatore: On. Pasqualina Straface -

	<p>caregiver. Inoltre vengono realizzate e sostenute in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni del settore, conformemente a quanto previsto dal Piano sociale regionale (programmazione integrata) e nell'ambito (e nel limite) del finanziamento ad essi trasferito per l'attuazione dei rispettivi strumenti di programmazione (Piani di zona).</p> <p>Dalla presente disposizione non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto gli stessi sono realizzati a valere sulle risorse trasferite dallo Stato e allocate alla missione 12, programma 02, capitoli U6201052101 e U9120201301.</p>			
Art. 5	<p>Disciplina la rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali.</p> <p>Ha carattere ordinamentale.</p>			0
Art. 6	<p>Prevede il riconoscimento delle competenze e l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata dai caregiver familiari. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p> <p>Tali iniziative rientrano nell'ambito delle funzioni attualmente svolte dalle strutture regionali preposte ai sensi anche della LR 25/2023.</p>			0
Art. 7	<p>Prevede azioni di sensibilizzazione e partecipazione. Nello specifico istituisce il Caregiver day, con una previsione di spesa nel limite massimo di euro 5.000,00, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e</p>			15.000,00 (5.000,00 per ciascuno anno del triennio 2024/2026)

**Proposta di legge n. 147/12<sup>^</sup> di iniziativa dei consiglieri G. Mattiani e A. Montuoro  
recante:**

*“Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”*

**- Relatore: On. Pasqualina Straface -**

	2026. All’attuazione delle disposizioni presenti all’art. 7 si provvede mediante incremento della missione 12 programma 02 titolo 1 del bilancio regionale e corrispondente decremento per euro 5.000,00, rispettivamente, nel 2024, 2025 e 2026 delle risorse correnti del fondo speciale destinato ai nuovi provvedimenti legislativi allocato alla Missione 20 programma 03.			
Art. 8	Prevede il regolamento attuativo. Ha carattere ordinamentale.			0
Art. 9	Prevede la norma finanziaria			0
Art. 10	Disciplina l’entrata in vigore anticipata della legge rispetto all’ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).			0

**Tabella 2**

**Di seguito vengono indicati il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1**

<b>Missione - Programma/ capitolo</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Totale</b>
Missione 12. Programma 02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Programma U.20.03 Capitolo U0700110101	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 15.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Proposta di legge regionale dei consiglieri Giuseppe Mattiani e Antonio Montuoro**  
**“Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”**

INDICE

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Il caregiver familiare)

Art. 3 (Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari del sistema regionale)

Art. 4 (Interventi a favore del caregiver familiare)

Art. 5 (Rete di sostegno al caregiver nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

Art. 6 (Riconoscimento delle competenze)

Art. 7 (Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)

Art. 8 (Regolamento attuativo)

Art. 9 (Norma finanziaria)

Art. 10 (Entrata in vigore)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria tutela la famiglia e attua il principio di sussidiarietà favorendo l'iniziativa di singoli e associati, famiglie e altre formazioni sociali.
2. In attuazione dei principi statutari, al fine di sviluppare una rete integrata di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, favorisce e sostiene politiche e azioni integrate per la realizzazione di welfare di comunità, valorizzando l'apporto di singoli cittadini, associazioni e altre forme di volontariato.
3. La Regione Calabria promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la solidarietà familiare riconoscendo e valorizzando la figura del caregiver familiare quale attore della rete dei servizi di assistenza alla persona, sostenendo l'attività di cura non professionale prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari; ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.
4. La figura del caregiver familiare è componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
5. Ai fini di cui al comma 3, la Regione definisce le modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari anche attraverso adeguate attività formative e di supporto.

Art. 2

(Il caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il

terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

2. Il caregiver familiare viene riconosciuto come risorsa dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e opera, in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita, nell'ambito del Piano assistenziale individualizzato (PAI), assistendo il parente nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, contribuendo al suo benessere psico-fisico, aiutandolo nella mobilità e nell'espletamento delle pratiche amministrative.

3. Il caregiver familiare interagisce e si integra con gli operatori di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi di cura pubblici e privati favorendo e privilegiando in special modo le organizzazioni non profit del Terzo settore.

### Art. 3

(Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari del sistema regionale)

1. I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) riconoscono il caregiver familiare quale elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.

2. Nell'ambito delle proprie competenze gli Ambiti territoriali sociali, di concerto con le ASP e gli enti del Terzo settore, attraverso i Piani di zona, e la Regione attraverso il Piano sociale regionale, promuovono iniziative di informazione e orientamento relative a servizi, o finanziamenti, che interessano la figura del caregiver familiare.

3. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, e la normale vita di relazione il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI.

4. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo. I Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali - di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per come richiamata dall'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) - preposti alla pianificazione dei servizi socioassistenziali, istituiscono l'elenco dei caregiver familiari.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 8, della presente proposta di legge, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, e le modalità e i requisiti di iscrizione e cancellazione dallo stesso.

### Art. 4

(Interventi a favore del caregiver)

1. Le rappresentanze dei caregiver familiari sono sentite nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente dal regolamento di cui all'articolo 8.

2. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai Comuni e alle ASP per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 3;
  - b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico, come previsto nell'ambito della normativa vigente per la non autosufficienza;
  - c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile connessi all'attività prestata;
  - d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali, volti a una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, incentivando il telelavoro o il lavoro agile;
  - e) cura, in accordo con gli Ambiti territoriali e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi.
3. Gli Ambiti territoriali, di concerto con le ASP e gli enti del Terzo settore, attraverso i Piani di zona, e nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:
- a) l'informazione e la formazione del caregiver attraverso un percorso educativo strutturato e documentato attraverso l'utilizzo di specifici strumenti condivisi tra i diversi setting di cura. È necessario prevedere dei momenti di addestramento, sia a livello ospedaliero sia domiciliare al fine di promuovere l'empowerment del caregiver familiare;
  - b) con il raccordo tra il Servizio sociale e il nucleo familiare, per le persone in carico un servizio di sostituzione temporanea dei caregiver familiari anche attraverso l'utilizzo dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, supporti utili a evitare l'isolamento e il rischio di burnout, come esito patologico di un processo stressogeno che può colpire le persone coinvolte nelle attività di cura, e nei casi più complessi, l'attivazione di reti solidali, supporto psicologico e partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari e degli altri congiunti coinvolti nelle attività di assistenza;
  - c) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PAI della persona assistita;
  - d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o la ridefinizione del PAI stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
  - e) il sollievo di emergenza e di tipo programmato;
  - f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

#### Art. 5

(Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:

- a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PAI è la figura di riferimento e il referente del caregiver familiare;
- b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico della persona assistita e l'infermiere referente o case manager;
- c) i servizi sociali, sociosanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari, chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
- d) le organizzazioni del Terzo settore senza fini di lucro e in particolar modo il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono arricchire il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

#### Art. 6

##### (Riconoscimento delle competenze)

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare operante nell'ambito del PAI può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 8, ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area sociosanitaria.
2. La Giunta regionale definisce le modalità e gli istituti autorizzati al rilascio delle certificazioni delle competenze e determina il valore dei crediti formativi in riferimento alla normativa vigente in materia.

#### Art. 7

##### (Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, la Regione Calabria, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi indicativamente l'ultimo sabato di maggio di ogni anno, con la collaborazione degli enti locali e delle aziende sanitarie, delle associazioni di tutela dei malati e delle persone con disabilità, del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali.
2. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.

#### Art. 8

##### (Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo.

#### Art. 9

##### (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato ed allocate nel bilancio di previsione regionale 2024-2026, alla missione 12, programma 02 (U.12.02).
2. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7, quantificati nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse stanziata alla missione 12, programma 02 (U.12.02) mediante contestuale diminuzione, per pari importo,

degli stanziamenti relativi al Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocati alla missione 20, programma 03 (U20.03) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.